

fondi rustici nel decuplo dell'imposizione principale diretta di che sono gravati, senza i due decimi di passeggero aumento; pei fabbricati, verrà assunto il reddito netto che servi di base all'imposta sui fabbricati, secondo la legge 26 gennaio 1865, numero 2136. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti Coriolano.

MONTI CORIOLANO. L'emendamento da me proposto all'articolo che nel progetto primitivo della Commissione portava il numero 3 risguardava il primo comma o paragrafo dell'articolo medesimo, come ciascun deputato può riscontrare nella stampa. Può anche ciascuno vedere come quell'emendamento trattasse di cosa veramente generale e capitale. Per questo duplice motivo, io credeva fosse stato opportuno che, all'aprirsi della discussione sopra il mentovato articolo 3, l'emendamento che io aveva l'onore di sottoporre alle considerazioni della Camera dovesse essere da principio svolto.

Invece, da che hanno avuto la precedenza gli altri emendamenti, tutti noi siamo spettatori del punto a cui sono giunte le particolarità e le divergenze della discussione. A questo punto, confesso il vero, pare che manchi l'animo di dover tornare alle generalità, per quanto gravi ed importanti; almeno quest'animo manca a me, considerate anche le disposizioni, mi sia permesso dirlo, della Camera.

Dovrei diffondermi lungamente, e l'ora è tarda: d'altronde a che pro usare argomenti, quando tutto l'insieme della discussione sopra questa legge di modificazioni dal principio sino ad oggi è quasi una illustrazione del concetto che io mi era proposto di svolgere?

Dirò anche di più: io dovrei, seguitando l'assunto di questo svolgimento, prendere a considerare molte proposizioni della Commissione, la quale, mi sia concessa la franchezza, parmi che sia oltre il dovere passata sopra la gravità dell'argomento. Essa per bocca del suo relatore venne a dichiarare che non intendeva risolvere alcun problema sul sistema delle imposte dirette. Che non credesse di risolverlo si può comprendere, ma almeno di investigarlo nelle sue latitudini, pareva che fosse compito al quale non doveva mancare. Mi sia anche permesso di risponderle non essere affatto vero che essa non lo abbia risolto. Essa ha risolto perfettamente il suo assunto dal momento che, trovandosi di faccia a due sistemi, uno ne abbia abolito; ed io domando se ella avrebbe mai potuto risolvere di più e più categoricamente.

Resta dunque l'altro sistema e tutti quei temperamenti di cui ciascuno di voi, signori, ha potuto apprezzare l'entità e la portata in tutte le conseguenze possibili, senza che la parola, non che mia nè abile nè faconda, ma la facondia stessa del più valente oratore abbia più bisogno di diffondersi maggiormente.

In questo stato di cose, io ritorno al principio delle mosse, ed ammetto che per via transitoria e tempora-

nea non si poteva fare a meno di seguire i mezzi suggeriti dalla Commissione, attesa la urgenza e le strette in cui eravamo condotti. Ma oramai questo espediente temporaneo a quali e quanti inconvenienti, a quali e quanti litigi e irregolarità, a quali e quante malintelligenze abbia aperto l'adito, pare a me che non si possa maggiormente che col fatto dimostrare, non che cogli atti stessi della discussione. Dunque io dico, e lo dico unicamente per fin di bene: pensiamo un poco all'avvenire; preoccupiamoci di questo avvenire, a cui mi pare che, sotto l'aspetto di questione pregiudiziale, la Commissione abbia interamente fatto difetto.

Coerentemente a ciò, cercando di abbracciare tutte le conseguenze che vanno unite al nostro voto, credo che non convenga precipitare a disfare una legge, che bisognerà, volere o non volere, quanto prima venire a riassumere, almeno nel suo costrutto e concetto.

Io dunque limito la mia domanda solamente ad una precauzione, qual suona in realtà l'emendamento. D'altra parte esso e l'aggiunta che lo segue mi appaiono abbastanza chiari per loro stessi, anche senza alcun commento. Ripeto che, al punto a che siamo giunti, e nello stato visibile degli animi, non ho il coraggio di svolgerli, a meno che la Camera non mi infondesse questo coraggio. (*Mormorio*)

Concludo pertanto col rinunciare allo svolgimento dell'emendamento e dell'aggiunta: non per questo intendo di ritirare nè l'uno nè l'altra. Non stimo male che negli atti di questa discussione resti un cenno ed un vestigio che metta in avvertenza su tutti i gravi inconvenienti cui ciascuno può essere convinto si vada incontro.

PRESIDENTE. Essendo l'emendamento più largo quello proposto dall'onorevole Monti Coriolano, comincio dal mettere questo ai voti.

VILLA-PERNICE. (*Della Commissione*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE. Parmi che l'onorevole Monti Coriolano, con l'emendamento da lui proposto, si sia preoccupato della parola *abolita* che la Commissione avrebbe messa nel suo articolo. Nel suo senso questa parola condannerebbe il sistema stabilito col decreto 28 giugno 1866, relativo alla tassa sull'entrata fondiaria; egli dice: non pregiudichiamo la questione, si lasci la cosa in sospenso.

Io credo che la Commissione non doveva entrare in questa indagine.

Essa si è preoccupata di fare entrare nelle casse dello Stato quella somma che i preventivi avevano già stanziata.

Il metodo stabilito dal regio decreto 28 giugno 1866, secondo il modo di vedere della Commissione, non conduceva a questo effetto. Ecco perchè, convinta di questa grave necessità, vi ha sostituito il metodo dei due decimi sopra l'imposta fondiaria.